

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULLE
REAZIONI PERICICLICHE E SINTESI DI SISTEMI ETERO-E CARBOCICLICI**

TRA

l'Università degli Studi di Pavia C.F. 80007270186, PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it ,
rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Svelto debitamente autorizzato a firmare il presente atto
con deliberazione del Senato Accademico del 21/06/2021 e del Consiglio di Amministrazione del
29/06/2021;

E

l'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, PEC: protocollo@pec.unime.it , rappresentata dal
Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione
del Senato Accademico del 28/12/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28/12/2021;

E

l'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 PEC: ufficio.protocollo@unimi.it , rappresentata dal
Rettore Prof. Elio Franzini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del
Senato Accademico del 19/06/2021;

E

l'Università degli Studi di Catania, C.F. 02772010878 e PEC: protocollo@pec.unict.it , rappresentata dal
Rettore Prof. Francesco Priolo debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione del 27/05/2021;

E

l'Università degli Studi di Firenze, C.F. 01279680480 PEC: ateneo@pec.unifi.it , rappresentata dal
Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Senato Accademico del 29/09/2021 e del Consiglio di Amministrazione del
30/09/2021;

E

l'Università degli Studi di Perugia, C.F. 00448820548 PEC: protocollo@cert.unipg.it , rappresentata dal
Rettore Prof. Maurizio Oliviero debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del
Senato Accademico del 27/07/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 28/07/2021;

E

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, C.F. 00876220633 PEC: ateneo@pec.unina.it ,
rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito debitamente autorizzato a firmare il presente atto con
deliberazione del Senato Accademico del 30/06/2021 e del Consiglio di Amministrazione del
30/06/2021;

E

l'Università degli Studi dell'Insubria, C.F. 95039180120 PEC: ateneo@pec.uninsubria.it , rappresentata
dal Rettore Prof. Angelo Tagliabue debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione
del Senato Accademico del 16/06/2021 e del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2021;

E

l'Università degli Studi della Basilicata, C.F. 96003410766 PEC: protocollo@pec.unibas.it , rappresentata dal Rettore Prof. Ignazio Marcello Mancini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/06/2021;

di seguito congiuntamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte"

PREMESSO CHE:

- Tra le Parti indicate è stata stipulata in data 27.04.1992 la convenzione per la costituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici (di seguito anche solo "convenzione" o "statuto"), con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Pavia.
- Con atto aggiuntivo stipulato in data 18.03.1994 ai sensi dell'art.7 della convenzione istitutiva del Centro, l'Università degli Studi di Perugia ha aderito al Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Reazioni Pericicliche e Sintesi di Sistemi Etero e Carbociclici (di seguito "Centro").
- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 23.11.1998, a seguito della cessazione della carica di Direttore del Prof. Grunanger, in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia, si è provveduto ad eleggere, in sostituzione, il Prof. Donato Pocar, in servizio presso l'Università degli Studi di Milano, deliberando al contempo, a norma dell'art. 2 dello statuto del Centro, il trasferimento della sede amministrativa dall'Università degli Studi di Pavia all'Università degli Studi di Milano.
- Tra le Parti è stata stipulata, in data 23.02.2003, la convenzione che ha rinnovato il Centro per ulteriori nove anni.
- In data 29.10.2007 è stato stipulato l'atto aggiuntivo alla sopracitata convenzione di rinnovo avente ad oggetto la modifica dell'ultimo comma dell'art. 4 della convenzione e l'adesione dell'Università degli Studi dell'Insubria.
- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 09.10.2004, è stato eletto quale Direttore del Centro il Prof. Francesco De Sarlo, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, con il conseguente trasferimento della sede amministrativa dall'Università degli Studi di Milano all'Università degli Studi di Firenze a norma dell'art. 2 dello statuto del Centro.
- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 15.06.2007, è stato confermato quale Direttore del Centro il Prof. Francesco De Sarlo, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze.
- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 15.09.2010, è stata eletta Direttore del Centro la Prof.ssa Maria Chiara Aversa con il conseguente trasferimento della sede amministrativa dall'Università degli Studi di Firenze all'Università degli Studi di Messina a norma dell'art. 2 dello statuto del Centro.
- In data 03.04.2014 è stata stipulata la convenzione che ha rinnovato il Centro per ulteriori nove anni.

- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 12.11.2014, è stata eletta Direttore del Centro la Prof.ssa Maria Luisa Gelmi con il conseguente trasferimento della sede amministrativa dall'Università degli Studi di Messina all'Università degli Studi di Milano, a norma dell'art. 2 dello statuto del Centro.
- Il Consiglio Direttivo del Centro ha approvato l'adesione dell'Università della Basilicata al Centro;
- Con delibera del Consiglio Direttivo del Centro, nella seduta del 21/12/2020 è stato eletto Direttore del Centro il prof. Paolo Quadrelli, con il conseguente trasferimento della sede amministrativa dall'Università degli Studi di Milano all'Università degli Studi di Pavia, a norma dell'art. 2 dello statuto del Centro;
- Si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla convenzione già stipulata in data 03.04.2014, ai sensi dell'art. 16, e, contestualmente, formalizzare l'adesione dell'Università della Basilicata al Centro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- a) tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono il presente atto, si procede alla formalizzazione della nuova convenzione istitutiva del Centro che annulla e sostituisce a tutti gli effetti la precedente, stipulata in data 03.04.2014, al fine di gestire iniziative comuni dell'area di ricerca indicata;
- b) il Centro è regolato dalle seguenti norme da ritenersi nella loro interezza quale statuto del Centro medesimo:

ART. 1 Scopo del Centro

Il Centro si propone, anche ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/80 e dei riferimenti in esso contenuti, di:

- a) promuovere, coordinare e razionalizzare le ricerche nel settore della sintesi e reattività di composti carbo ed eterociclici, con particolare riferimento ai processi periciclici, a livello sia della ricerca pura che della ricerca applicata, di cui all'allegato programma scientifico;
- b) stimolare attività finalizzate alla formazione di ricercatori nel settore specifico;
- c) favorire la cooperazione scientifica tra i Dipartimenti aderenti nonché l'uso di apparecchiature particolarmente costose e in genere di servizi scientifici operanti nelle diverse sedi;
- d) favorire lo scambio di docenti e ricercatori nel settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri Dipartimenti Universitari, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con gruppi di ricerca costituiti presso i laboratori di enti pubblici e privati;
- e) promuovere iniziative di divulgazione scientifica, congressi, simposi e seminari, atte a valorizzare e divulgare, anche in campo didattico, gli argomenti scientifici oggetto delle ricerche del Centro in ogni settore delle scienze chimiche.

Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università convenzionate, finalizzata allo svolgimento congiunto delle summenzionate attività, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle Università convenzionate.

ART. 2 **Sede del Centro**

Il Centro ha sede ai soli fini organizzativi e amministrativi presso l'Università di appartenenza del Direttore pro-tempore, eletto e nominato secondo le modalità di cui ai successivi art. 4 e 5. In caso di cambiamento di sede le disponibilità finanziarie esistenti sono trasferite all'Università che subentra come sede amministrativa del Centro, previa deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro.

Le attività del Centro si svolgeranno presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base a programmi elaborati dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 3 e 4.

ART. 3 **Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore del Centro.

ART. 4 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ogni Ateneo convenzionato, nominato dai rispettivi organi competenti, su designazione delle strutture interessate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge fra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Direttore del Centro, il quale deve essere un professore di ruolo di I fascia o di II fascia;
- fissa le linee generali dell'attività del Centro e assume tutte le delibere di carattere scientifico;
- decide sulla ripartizione dei finanziamenti-di cui all'art.9, fra gli afferenti al Centro stesso;
- approva il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- approva il consuntivo;
- delibera sull'ingresso di nuove Parti e sulle nuove adesioni;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Il Consiglio Direttivo viene convocato di norma dal Direttore del Centro, che lo presiede, almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta lo richiedano per iscritto 1/3 dei suoi componenti, su preciso ordine del giorno. Le adunanze, ammesse anche con modalità telematiche, sono ritenute valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Il rappresentante di Sede che sia impossibilitato ad intervenire può delegare un altro membro afferente della stessa Sede a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 5

Direttore del Centro

Il Direttore del Centro, eletto a norma dell'art. 4, è nominato dal Rettore dell'Università Sede amministrativa.

Dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

Svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta il Centro nei limiti stabiliti dai Regolamenti e dagli atti di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa
- coordina l'attività scientifica del Centro;
- sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo stesso, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
- predispone, al termine dell'esercizio, il consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro che viene inviata agli Atenei convenzionati.

In caso di impedimento o assenza del Direttore, le sue funzioni sono dallo stesso delegate ad un componente del Consiglio Direttivo che sia docente di I o II fascia.

ART. 6

Adesioni al Centro

Al Centro possono aderire docenti e ricercatori universitari appartenenti alle Università convenzionate impegnati nelle ricerche di cui all'art.1.

Le domande di adesione sono indirizzate al Direttore del Centro che le sottopone al Consiglio Direttivo. L'elenco degli aderenti al Centro è aggiornato ogni anno a cura del Consiglio Direttivo, a giudizio insindacabile, sulla base di istanze motivate pervenute dagli interessati e previo benessere delle strutture di appartenenza.

Qualora gli aderenti di una singola sede appartengano a più Unità Amministrative (Dipartimenti/Strutture) l'Ateneo di appartenenza nominerà, con designazioni separate, un rappresentante per ogni gruppo appartenente a diversa Unità Amministrativa.

ART. 7

Ingresso di nuove parti

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo del Centro.

Le nuove adesioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 8

Collaborazioni con altri organismi

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri, nonché attivare forme di collaborazione con organismi pubblici o privati che abbiano le stesse finalità del Centro o che comunque svolgano attività con esse compatibili.

Gli atti che regolano le collaborazioni di cui al comma precedente, saranno stipulati secondo le norme dell'Ateneo sede amministrativa.

ART. 9

Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti ad esso espressamente vincolati che possono provenire:

- dalla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali, solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti;
- dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università afferenti tramite contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca provenienti da bandi competitivi, nazionali ed europei e atti di liberalità;
- da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- eventuali donazioni e liberalità;
- previa deliberazione degli Organi degli Atenei aderenti, contributi erogati dalle stesse Università convenzionate su base volontaria e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni, per la realizzazione di progetti specifici.

Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari dovranno essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.

ART. 10

Amministrazione

I fondi di cui all'art. 9, affluiscono all'Università sede amministrativa con vincolo di destinazione al Centro stesso e saranno utilizzati secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento di afferenza del Direttore e, per le modalità di gestione amministrativa e contabile, si applicheranno le norme in materia vigenti presso la Sede amministrativa.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse dello stesso.

La Segreteria Amministrativa del Dipartimento ove ha sede il Centro identifica il personale dedicato, al

quale faranno capo le attività di gestione amministrativa riguardanti il Centro stesso.

Le risorse finanziarie assegnate in forma divisa ai vari Atenei aderenti confluiscono nel patrimonio degli stessi.

I fondi potranno anche essere assegnati alle Università aderenti sulla base di specifici accordi scritti che individuino le attività specifiche da svolgere.

ART. 11 **Beni Inventariabili**

Tutti i beni durevoli acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso, ove è riportata l'ubicazione che tale materiale ricopre nel Centro, nonché il riferimento al responsabile scientifico del bene, sono iscritti in apposito registro c/o le Università aderenti in cui sono allocati, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il Centro potrà redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati dal Centro e/o al medesimo-concessi in uso, al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

ART. 12 **Proprietà intellettuale**

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro e la proprietà intellettuale che ne deriva dovranno essere attribuiti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dato da ciascuna, tramite le proprie Strutture coinvolte.

In caso di risultati suscettibili di tutela, il Centro e l'/le Università interessata/e demanderanno la specifica regolazione dei reciproci impegni in separati accordi. Rimane fermo il diritto degli autori di essere menzionati in quanto tali nelle eventuali domande di brevetto, secondo le leggi vigenti.

ART. 13 **Obblighi di Riservatezza**

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato inerenti all'attività del Centro senza il preventivo consenso della parte proprietaria delle informazioni riservate.

Nell'ipotesi in cui eventuali pubblicazioni coinvolgano informazioni riservate relative ad una o più parti della presente convenzione, le pubblicazioni stesse possono essere posticipate per motivi di riservatezza connessi al deposito di eventuali brevetti.

Riguardo alle informazioni di natura riservata, si rinvia alla disciplina di cui agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, in quanto applicabili, e ad eventuali successivi e specifici accordi che le parti vorranno stipulare in materia.

ART. 14

Trattamento dei dati personali

I Titolari del trattamento dei dati personali, raccolti nel contesto e per la finalità istituzionale di stipula ed esecuzione della presente convenzione, sono le Università (le Parti) con le rispettive sedi legali e contattabili ai rispettivi indirizzi istituzionali fisici ed digitali (posta elettronica e PEC).

Il trattamento - eseguito in modalità sia informatica che cartacea - è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett b del RGPD); per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett c) del RGPD); per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6 par.1 lett.b) del RGPD).

Le Università, quali titolari del trattamento, si impegnano, limitatamente a quanto necessario rispetto alla finalità, ad eseguire le operazioni di trattamento - ivi incluse la comunicazione a terzi e la conservazione delle informazioni personali - in ossequio dei principi di qualità dei dati (minimizzazione, esattezza, adeguatezza, liceità, correttezza e trasparenza) e dei requisiti di sicurezza, nonché nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona e della sua dignità.

Le Parti si impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per mantenere l'esecuzione del trattamento conforme alla vigente normativa (Regolamento Generale UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali e Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs n. 196/2003) e ad adempiere, nei rispettivi ambiti di competenza, a tutti gli obblighi e le responsabilità propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso alle informazioni personali.

Le informazioni sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Università degli Studi di Pavia	https://privacy.unipv.it
Università degli Studi di Messina	https://www.unime.it/it/ateneo/privacy
Università degli Studi di Milano	https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy
Università degli Studi di Catania	https://www.unict.it/it/content/privacy-policy
Università degli Studi di Firenze	https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.html
Università degli Studi di Perugia	https://www.unipg.it/protezione-dati-personali
Università degli Studi di Napoli Federico II	http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy
Università degli Studi dell'Insubria	https://www.uninsubria.it/privacy-0
Università degli Studi della Basilicata	http://portale.unibas.it/site/home/link-utili/protezione-dati/articolo6554.html

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati.

Il Direttore del Centro ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento di tutte le Parti aderenti al medesimo Centro, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Nel merito delle attività attuative della presente convenzione verranno di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari e adeguati tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

ART. 15

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro e assicurazioni

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede.

Ciascuna Università assicura al proprio personale o equiparato, impegnato nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, gli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, inerenti alla formazione, all'informazione, all'addestramento e alla sorveglianza sanitaria. Le Università si scambiano i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e protezione, affinché i referenti della sicurezza delle Università possano definire azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede di un'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Ogni Università risponderà di tutti i danni eventualmente derivanti da atti fatti od omissioni posti in essere dal proprio personale dipendente, in qualsivoglia sede si svolgano le attività oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale in relazione ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale delle parti e le altre categorie assimilate, ai sensi dell'art. 4, punto 5), del DPR 1124/65, sono altresì coperti per gli infortuni con l'INAIL, secondo il meccanismo della gestione per conto dello Stato. Ciascuna parte sarà responsabile di denunciare all'INAIL, gli eventuali infortuni occorsi al proprio personale ed equiparato nell'ambito delle attività svolte in esecuzione della presente convenzione.

Le Parti si attiveranno per accertare le coperture assicurative di eventuali altre categorie di soggetti non rientranti tra quelle indicate.

ART. 16
Modifiche della Convenzione Istitutiva

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio Direttivo e con la conseguente approvazione degli Organi competenti degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti e Regolamenti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 17
Durata, recesso, scioglimento

La presente convenzione entra in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale ed ha validità di 9 anni; è rinnovabile con apposito atto scritto, per uguale periodo, previa deliberazione degli Organi competenti degli Atenei convenzionati.

È ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare, con preavviso di sei mesi, tramite PEC al Direttore del Centro.

Qualora venisse meno l'interesse scientifico al mantenimento del Centro, lo stesso sarà disattivato, previa delibera del Consiglio Direttivo, con atto dell'Ateneo sede amministrativa.

ART. 18
Controversie

Tutte le controversie relative alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, per le quali abbia esito negativo il tentativo messo in atto dalle Parti per addivenire ad una loro composizione bonaria, saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro della circoscrizione di appartenenza dell'Università sede amministrativa.

ART. 19
Firma digitale e spese di bollo

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa A, parte II, allegata al DPR 642/72, dovuta sin dall'origine, sarà assolta dall'Università sede amministrativa in modalità virtuale.

Pavia,⁽¹⁾

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
IL RETTORE
Prof. Francesco Svelto

Messina,⁽¹⁾

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Milano, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE
Prof. Elio Franzini**

Catania, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE
Prof. Francesco Priolo**

Firenze, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
IL RETTORE
Prof.ssa Alessandra Petrucci**

Perugia, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
IL RETTORE
Prof. Maurizio Oliviero**

Napoli, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
IL RETTORE
Prof. Matteo Lorito**

Varese, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
IL RETTORE
Prof. Angelo Tagliabue**

Potenza, ⁽¹⁾

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
IL RETTORE
Prof. Ignazio Marcello Mancini**

[⁽¹⁾ Rispettive date di sottoscrizione digitale]